



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. **9** -
Sessione: Ordinaria Prima convocazione Seduta Pubblica

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio SEGRETERIA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

f.to(FRANCA DE GRANDI)

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to(Avv. FRANCESCA RIGATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to(Dott. RENATO GRAZIANI)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 04-05-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
COMPARIN GERMANO

OGGETTO : **Presenza d'atto della validazione da parte del Consiglio di Bacino Vicenza del Piano Economico Finanziario TARI 2023 e approvazione delle tariffe sulla Tassa dei rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

RIGATO FRANCESCA	Presente
FORMAGGIO JOE	Presente
TRISSINO RICCARDO	Presente
BOGGIAN MASSIMO	Assente
FONTANA FRANCESCO	Presente
MARIN MATTIA	Presente
ZUECCO IVO	Presente
BERTOLA CESARELLA	Assente
BALSEMIN RAISSA	Presente
TRISSINO LUCA	Assente
ZAFFONATO ALEX	Assente

Presenti n. 7.- Assenti n. 4.-

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO GRAZIANI
SEGRETARIO COMUNALE.

La Sig.ra FRANCESCA RIGATO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Albettono è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato Consiglio di Bacino “Vicenza” e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal suddetto Consiglio di Bacino;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 192.183,00, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, pari ad € 1.961,00, allegato “A” alla presente deliberazione;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Albettono, soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, allegato “C” alla presente delibera;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, allegato “B” alla presente deliberazione;
- c) la relazione di accompagnamento circa le modalità gestionali del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, allegato “D” alla presente deliberazione;

Effettuata con esito positivo da parte del Consiglio di Bacino “Vicenza” la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale, come si evince dalla deliberazione del Comitato di Bacino n. 6 del 05/04/2023 pervenuta con nota PEC del Consiglio di Bacino “Vicenza” in data 07/04/2023, protocollata al n. 2081, allegato “B” alla presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n.363/2021 all’Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei (*b*): **0,60%**; (*tra 0,3 e 0,6*)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ω_a , determinato assegnando ai fattori $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rispettivamente i valori **0,07%** e **0,09%**;
- coefficiente di recupero della produttività (Xa): **0,10%** (*da 0,1% a 0,5%*);
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): **1%** (*da 0 a 4%, vedere tabella deliberazione 363/2021*)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): **0,00%** (*da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 363/2021*)
- Coefficiente *C116a*, che tiene conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a,exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020: **0,00% max 3%**

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto della validazione del Piano Finanziario e i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi al Consiglio di Bacino Vicenza per la trasmissione all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21/04/2023;

Visto in particolare l’art. 9 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- a) dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,
- b) dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- c) dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che *l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori,*

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 192.183,00 (Totale entrate tariffarie), il quale ricomprende l'importo di € 2.770,00 che costituisce la parte di recupero da imputare all'anno 2023 delle entrate tariffarie eccedenti il limite di crescita rilevate nel PEF 2022. All'importo di € 192.183,00, tolte le detrazioni di cui alla determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA di € 1.961,00, sopra citate, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 190.222,00;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 del Comune di Albettono, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 262.424,36 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 1 dell'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato *“A”* succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 70% a carico delle utenze domestiche;
- 30% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con la presente deliberazione e che

i predetti coefficienti sono stati confermati nelle misure determinate con la proprie precedenti deliberazioni n. 2 del 06/03/2019, n. 18 del 27/05/2020, n. 15 del 21/06/2021 e n. 14 del 23/05/2022 e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nei sopra citati provvedimenti;

- che anche nell'anno 2023 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, per le utenze non domestiche delle categorie 16 (Ristoranti, trattorie e pizzerie), 17 (Bar, caffè) e 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) di cui al sopra citato allegato 1 al D.P.R. 158/1999 di applicare i coefficienti di produttività Kd, per la quota variabile, in misura ridotta del 15% rispetto ai minimi previsti nel citato allegato 1, al fine di contemperare i notevoli aumenti economici per quelle categorie produttive che hanno subito negli anni dal 2013 in poi, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, nella transizione dalla tassa TARSU al tributo TARES e poi all'attuale tributo TARI. Tali riduzioni sono coerenti con quanto disposto anche negli anni passati e da ultimo con le proprie precedenti deliberazioni n. 2 del 06/03/2019, n. 18 del 27/05/2020, n. 15 del 21/06/2021 e n. 14 del 23/05/2022;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "E" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,10% +
- coefficiente QL	1,00% +
- coefficiente PG	0,00% +
- coefficiente C116	0,00% =
Limite massimo di variazione annuale	2,60%_
Crescita entrate	€ 192.183

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Richiamata, inoltre, la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Visto in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita:

“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”;

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dal Consiglio di Bacino “Vicenza” e che pertanto l'obbligo di cui sopra compete allo stesso;

Tenuto conto che l'Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedio, 3 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente;

Ritenuto di adottare lo Schema Regolatorio III, come individuato dal Consiglio di Bacino “Vicenza”, quale Ente Territorialmente competente, sentito anche l'attuale Gestore del servizio di raccolta e smaltimento, valutandolo più in linea con la condizione attuale, come meglio evidenziato nella Relazione di Accompagnamento e Validazione del Consiglio di Bacino, (pagine 11-12), dovendo garantire il rispetto dei nuovi obblighi di servizio ma non anche quello degli standard qualitativi, per poi cercare di migliorare tale livello, dotandosi degli strumenti necessari;

Visto l'art. 31 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate semestrali
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

Ritenuto, quindi, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- Prima rata: 16 giugno 2023;
- Seconda rata: 18 dicembre 2023;
- Versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI

e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa

deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con **n. 7** voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai **n. 7** presenti e **n. 7** votanti,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di prendere atto ai sensi delle vigenti disposizioni della validazione del Piano Economico Finanziario annualità 2023, disposta dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con deliberazione del Comitato di Bacino n. 6 del 05/04/2023, allegato "A" e i documenti ad esso allegati, precisamente: allegato "B" (Relazione di accompagnamento di cui alla Determina ARERA 2/DRIF/2021 che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e Validazione del Piano Economico Finanziario), "C" (Dichiarazione di Veridicità dei dati trasmessi), "D" (Relazione di accompagnamento circa le modalità gestionali del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) alla presente deliberazione;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "E" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 1 dell'art. 26 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 16 giugno 2023;
 - seconda rata: 18 dicembre 2023;

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023;
- 9) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati al Consiglio di Bacino “Vicenza” per la trasmissione all’ARERA ai fini della loro approvazione;
 - 10) di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio III, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente;
 - 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - 12) di dichiarare, con **n. 7** voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai **n. 7** presenti e **n. 7** votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29-05-2023.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Renato Graziani)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 21/04/2023

Allegato "E"

**CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
COMUNE DI ALBETTONE
ANNO 2023**

DATI DI BASE

abitanti al 31/12/2021 **n. 1.982**

COSTI PREVISTI PER L'ANNO 2023

I costi previsti per l'anno 2023 relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rilevati nel PEF Arera validato nel 2023, sono risultati pari a:

Euro 190.221,22

La suddivisione tra componente fissa e componente variabile, detratte le entrate di cui all'art.1.4 Det. 02/DRIF/2021:

COMPONENTE FISSA: € 65.341,44

COMPONENTE VARIABILE € 124.879,78

1 CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:

quota fissa		COSTO	
utenze domestiche	70 %	€ 45.739,01	(ΣTF_{ud})
utenze non domestiche	30 %	€ 19.602,43	(ΣTF_{und})

quota variabile		qta/anno (kg)	ripart.
%			
totale rifiuto solido urbano nell'anno 2021 (dati ARPAV)		756.046	100%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Q_{tud})		529.232	70%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Q_{tund})		226.814	30%

Nota: sulla base della suddivisione in essere nel 2019

La ripartizione dei **costi variabili**, sulla base di quanto già adottato dall'Amministrazione Comunale, è la seguente:

		COSTO	
utenze domestiche	70 %	€ 87.415,85	(ΣTV_{ud})
utenze non domestiche	30 %	€ 37.463,93	(ΣTV_{und})

2 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

1.a	superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente	34.492	mq
1.b	superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti	41.220	mq
1.c	superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti	30.012	mq
1.d	superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti	19.854	mq
1.e	superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti	8.240	mq
1.f	superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	3.580	mq

tab 1.a	coefficienti di calcolo	Ka
	per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	0,84
	per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	0,98
	per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	1,08
	per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	1,16
	per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	1,24
	per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	1,3

Tariffa unitaria in E/mq:

$$Q_{uf} = \sum_{und} TF_{und} (1.a * Ka(1) + 1.b * Ka(2) + 1.c * Ka(3) + 1.d * Ka(4) + 1.e * Ka(5) + 1.f * Ka(6)) \quad \mathbf{0,327 \text{ €/mq}}$$

Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.

	€/mq	Q _{uf} *Ka(n)
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	€/mq	0,275
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	€/mq	0,321
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	€/mq	0,354
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	€/mq	0,380
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	€/mq	0,406
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	€/mq	0,426

Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in mq) per la corrispondente tariffa unitaria.

3 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

3.A	coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore Kc(ap) scelto	Superficie totale Stot(ap)	Prodotto Stot(ap) per Kc(ap) per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	2.266	952
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,8	0,74	0	0
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,3	0,43	0,36	1.053	379
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	0	0
6	Alberghi senza ristorante	0,8	0,91	0,85	133	113
7	Case di cura e riposo	0,95	1	0,97	0	0
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1	1,13	1,06	2.839	3.009
9	Banche ed Istituti di credito	0,55	0,58	0,58	216	125
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	1.129	1.118
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,29	51	66
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	0,88	274	241
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	50	52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	1.342	899
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	6.559	5.378
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	1.340	6.486
17	Bar,caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	415	1.511
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	158	327
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	164	341
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0	0
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,34	0	0

Tariffa unitaria in €/mq:

$$Q_{apf} = \sum TF_{und} / (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ \dots Stot(30)*Kc(30)) \quad \mathbf{0,934 \text{ €/mq}}$$

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente:

		Kc(ap)	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,392
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,691
3	Stabilimenti balneari	0,51	0,476
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	0,336
5	Alberghi con ristorante	1,20	1,120

6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,794
7	Case di cura e riposo	0,97	0,906
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	0,990
9	Banche ed Istituti di credito	0,58	0,541
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,924
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29	1,204
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,88	0,822
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,971
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,626
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,766
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	4,519
17	Bar,caffè, pasticceria	3,64	3,398
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	1,933
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	1,942
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	5,658
21	Discoteche, night-club	1,34	1,251

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

4 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

		Utenze dom.	Ut. Dom. che praticano il compostaggio
3.a	numero totale delle utenze domestiche con 1 componente	130	120
3.b	numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti	151	96
3.c	numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti	92	76
3.d	numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti	68	52
3.e	numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti	25	21
3.f	numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	9	9

coefficienti per l'attribuzione parte variabile tariffa Kb utenze domestiche	Kb		med	scelto
	min	max		
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	0,6	1	0,8	0,69
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	1,4	1,8	1,6	1,54
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	1,8	2,3	2	1,95
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	2,2	3	2,6	2,66
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	2,9	3,6	3,2	3,30
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	3,4	4,1	3,7	3,76

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:

$$Q_{uv} = Q_{ud} / (3.a * Kb(1) + 3.b * Kb(2) + 3.c * Kb(3) + 3.d * Kb(4) + 3.e * Kb(5) + 3.f * Kb(6)) \quad 372,7 \text{ kg/ut}$$

Costo unitario (Cu) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto attribuiti alle utenze domestiche:

$$Cu = \Sigma TF_{ud} / Q_{ud} \quad 0,165 \text{ €/kg}$$

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu parametrati coi coefficienti specifici di fascia di utenza):

	Utenze dom.	Ut. Dom. che praticano il compostaggio
	€/anno	€/anno
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	50,149	32,597
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	111,927	72,753
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	141,363	91,886
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	193,329	125,664
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	239,844	155,899
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	273,277	177,630

5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

5.A	coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore Kd(ap) scelto	Superficie totale Stot(ap)	Prodotto Stot(ap) per Kd(ap) per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	4,2	3,40	245	833
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,03	0	0
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,2	4,16	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	3,55	3,03	1.053	3.185
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	9,86	0	0
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,02	133	934
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,01	0	0
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,3	8,76	2.839	24.855
9	Banche ed Istituti di credito	4,5	4,78	4,78	216	1.032
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	8,12	1.129	9.162
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	12,45	10,63	51	542
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	5,9	8,5	7,20	274	1.973
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	8,52	50	426
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,5	5,50	1.342	7.381
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,92	6,71	4.754	31.899
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	33,71	1.340	45.171
17	Bar,caffè, pasticceria	29,82	51,47	25,34	415	10.516
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,99	158	2.684
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	17,00	164	2.788
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6	42,26	0	0
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	11,01	0	0

Calcolo della quota variabile unitaria (**Cu**) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):

$$Cu = \Sigma TV_{und} / Q_{tund} \quad \mathbf{0,244 \text{ €/kg}}$$

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella 5a):

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,830	€/mq
2	Campeggi, distributori carburanti	1,473	€/mq
3	Stabilimenti balneari	1,015	€/mq
4	Esposizioni, autosaloni	0,739	€/mq
5	Alberghi con ristorante	2,408	€/mq

6	Alberghi senza ristorante	1,715	€/mq
7	Case di cura e riposo	1,955	€/mq
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,138	€/mq
9	Banche ed Istituti di credito	1,168	€/mq
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,982	€/mq
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,595	€/mq
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,759	€/mq
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,080	€/mq
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,343	€/mq
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,639	€/mq
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,234	€/mq
17	Bar,caffè, pasticceria	6,189	€/mq
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,150	€/mq
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,152	€/mq
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,322	€/mq
21	Discoteche, night-club	2,688	€/mq

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

A) Altre agevolazioni:

^{*}
25% della tariffa variabile alle utenze che praticano il compostaggio domestico.

*** Il valore indicato è da leggersi ed intendersi 35%.**